



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.13/2011 DEL 26/04/2011**

**"NORME STRAORDINARIE PER I CONSORZI DI  
BONIFICA"**





## REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO AGRICOLTURA

### DISEGNO DI LEGGE

**“Norme straordinarie per i Consorzi di Bonifica”**

AGR/SDL/2011/0002

### RELAZIONE

La norma proposta consente di avviare, anticipatamente, rispetto all'approvazione della legge di riforma le procedure per la riscossione dei contributi consortili e di svolgere alcune attività, pure previste dalla legge, in maniera da ridurre al minimo il periodo transitorio necessario a portare a regime la nuova legge una volta approvata.

La norma risulta così strutturata:

- all'articolo 1 prevede un Commissario unico per tutti i Consorzi per i quali sono stati sospesi i ruoli con funzioni di predisposizione dei Piani di classifica e ricognizione delle posizioni debitorie e dei dipendenti.
- gli articoli 2, 3 e 4 riprendono analoghi articoli contenuti nel disegno di legge di riforma e già approvati dalla IV Commissione consiliare permanente.
- l'articolo 5 definisce le modalità di ripristino delle procedure di richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione sospesi con legge regionale n. 8/2005. Il medesimo articolo stabilisce l'impignorabilità delle somme provenienti dai ruoli per garantire la gestione ordinaria delle funzioni pubbliche affidate ai Consorzi, posto che l'aggredibilità delle somme da parte dei creditori per debito pregressi determinerebbe di fatto l'impossibilità di pagare spese di gestione e di personale impegnati nelle funzioni ordinarie dei consorzi. La norma è stata ripresa da una precedente norma regionale, riferita alle anticipazioni, contenuta sempre nella citata L.R. 8/2005, per la quale non siamo a conoscenza della tenuta in sede giurisdizionale.
- l'articolo 6 riprende il contenuto dell'articolo del DDL n. 8 del 18/3/2011 limitatamente alla parte ricognitiva in esso contenuta.

Per quanto attiene la parte finanziaria nessun onere graverà sul bilancio della regione essendo le spese per il Commissario unico, i sub commissari ed i Revisori poste a carico dei Consorzi così come avviene ora per gli organi in carica.

La presente proposta di legge non rientra nella fattispecie dell'art. 34 della legge regionale n. 28 del 16 novembre 2001 in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio regionale.



## **NORME STRAORDINARIE PER I CONSORZI DI BONIFICA**

### **Art. 1**

#### **Decadenza organi consortili**

1. Al fine di agevolare l'adozione della legge di riforma e di consentire, nelle more, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei consorzi, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi ordinari e la decadenza dei Commissari e delle Consulte dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi e, contestualmente, nomina un Commissario unico per i quattro Consorzi per la gestione ordinaria e straordinaria, ed un Revisore unico per ogni Consorzio.
2. Al Commissario unico sono affidate le funzioni dei Commissari ad acta dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Terre d'Apulia che decadono dall'entrata in vigore della presente Legge.
3. Il Commissario ed i Revisori unici di cui al precedente comma sono designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque non oltre il 31/12/2011.
4. Il Commissario unico provvede, entro novanta giorni dalla nomina:
  - a. alla predisposizione dei piani di classifica di cui al successivo articolo 2;
  - b. agli adempimenti previsti dal successivo articolo 6
5. Agli obblighi previsti dal precedente comma 5, lettera b), sono tenuti anche il Consorzio di bonifica montana del Gargano ed il Consorzio per la bonifica della Capitanata
6. Il Commissario unico, come ausilio per gli adempimenti affidati, può nominare due sub commissari.

### **Art. 2**

#### **Piano di classifica**

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati al successivo articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. Per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad acta nominato ai sensi della L.R. 11/8/2006 n. 8, nonché la "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza", pubblicato dall'A.N.B.I. (Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari).




3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni, che in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del Consorzio, sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.
5. Il piano classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo.

### **Art. 3** **Contributi di bonifica**

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui al successivo articolo 4, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.
2. I Consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui al precedente articolo 2.
3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio Agricoltura.
4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
5. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui al successivo articolo 4, e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

### **Art. 4** **Beneficio di bonifica**

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:



- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
  - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
  - c) di disponibilità idrica e irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
  4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
  5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
  6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività;
  7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli Enti pubblici interessati a tali benefici.

#### **Art. 5**

#### **Oneri di contribuenza**

1. Dalla data di esecutività dei piani di classifica riformulati per effetto della presente legge, i Consorzi riprendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto della L.R. 8/2005, a partire dall'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni pubbliche delegate ai Consorzi, nelle more dell'emanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuenza di cui al precedente comma non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:
  - a. delle retribuzioni ed relativi oneri al personale dei consorzi e delle quote annuali di adesione all'Unione Regionale delle Bonifiche;
  - b. delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nell'anno di riferimento;
  - c. dei costi relativi ad attività indispensabili a garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;
  - d. del corrispettivo per il pagamento delle forniture di acqua, di energia elettrica, e telefoniche.
3. La dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio e da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale ed al Tesoriere del Consorzio di bonifica.



4. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6**

#### **Ricognizione situazione dei Consorzi**

1. Entro il termine di cui all'articolo uno il Commissario unico presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale, finanziaria, economica, operativa ed organizzativa di ciascun Consorzio.
2. La relazione di cui al comma 1, in particolare:
  - a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;
  - b) formula il programma di alienazione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
  - c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia s.p.a. (già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi), di Enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi;
  - d) provvede alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
3. Il Commissario unico provvederà al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.

#### **Art. 7**

#### **Norme Abrogate**

1. La presente legge modifica ed integra gli articoli 10 e 11 della L.R. 54/80.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.
3. Al Commissario unico non si applica l'art. 34, comma 4, della L.R. 54/80

#### **Art. 8**

#### **Norma finanziaria**

1. Le spese per il Commissario unico regionale, i sub commissari ed i revisori unici sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo uno in parti uguali.

